

# CITTÀ DI MONOPOLI (Provincia di Bari)

# VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

#### Prot.nr.017865/2012

#### Ordinanza Sindacale Nr.0170/2012

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'appalto pluriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli. Aggiudicataria Aimeri Ambiente S.r.l.. Avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza dal 1° aprile 2012. **Ordinanza contingibile ed urgente ex art.50 e 54 T.U.EE.LL.** 

#### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale R.C.G. n.1747 del 22.12.2011, all'esito dell'espletamento della procedura aperta per l'appalto pluriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli, il Comune di Monopoli ha provveduto ad approvare i verbali della Commissione di gara aggiudicando definitivamente, per l'effetto, l'appalto di cui trattasi alla società Aimeri Ambiente S.r.l., avente sede in Rozzano (Mi), alla Strada n.4 Palazzo Q6 Milanofiori, collocatasi al primo posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 86,290/100,00, di cui 51,290/65,000 per l'offerta tecnica e 35,000/35,000 per l'offerta economica;
- la società Lombardi Ecologia S.r.I., avente sede in Triggiano (Ba), alla Via G. Casalino n.103, classificatasi al secondo posto nella graduatoria delle offerte, ha proposto innanzi al T.A.R. Puglia Sez. I di Bari, ricorso n. 00054/2012 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione di aggiudicazione definitiva R.C.G. n.1747 del 22/12/2011;
- il T.A.R. Puglia Sez. I di Bari, con decreto cautelare n.00050/2012 del 17.01.2012, ha respinto la domanda di misure cautelari provvisorie della Lombardi Ecologia S.r.l.;
- il T.A.R. Puglia Sez. I di Bari, con ordinanza n.00068/2012 del 25.01.2012, ha respinto la domanda di sospensiva della Lombardi Ecologia S.r.l.;
- avverso l'ordinanza n.00068/2012 del 25.01.2012 del T.A.R. Puglia Sez. I di Bari, la Lombardi Ecologia S.r.l. ha proposto impugnativa al Consiglio di Stato con ricorso n.00797/2012;
- il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n.00878/2012 del 29.02.2012, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza n.00068/2012 del 25.01.2012 del T.A.R. Puglia Sez. I di Bari proposto dalla Lombardi Ecologia S.r.I.;
- l'udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata dal T.A.R. Puglia Sez. I di Bari per il giorno 30.05.2012;
- con determinazione dirigenziale n.426 del 08.03.2012, il Dirigente dell'Area Organizzativa VI Polizia Locale ha affidato alla Lombardi Ecologia S.r.l., appaltatore uscente in regime di proroga, da ultimo, per il periodo dal 01.03.2012 e fino al 31.03.2012, l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli, alle condizioni di cui al contratto rep. n.4878 del 18.06.2002 (e ss.ii.) nonché alle successive proroghe rep. n.6409 del 03.12.2010, rep. n.6543 del 01.07.2011, rep. n.6579 del 23.09.2011 e rep. 6622 del 15.11.2011, compresa la progettualità denominata "Monopoli...si differenzia", relativa al servizio sperimentale della raccolta differenziata "porta a porta".

# PRESO ATTO che:

- l'iter procedimentale di gara non si è ancora perfezionato con la stipula del contratto con l'impresa Aimeri Ambiente S.r.I., aggiudicataria definitiva giusta determinazione dirigenziale R.C.G. n.1747 del 22.12.2011, poiché sono ancora in corso le verifiche a ciò propedeutiche;
- l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli, affidato alla Lombardi Ecologia S.r.l. in regime di proroga con determinazione dirigenziale n.426 del 08.03.2012, **perviene a scadenza il 31.03.2012**;
- la Lombardi Ecologia S.r.I. non può essere destinataria di ulteriori affidamenti in proroga, stante le accertate verifiche svolte dall'Ufficio comunale competente che compromettono la capacità della stessa ditta a contrarre ulteriormente al momento con la P.A.;

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è a pieno titolo annoverabile quale servizio pubblico essenziale e pertanto non è ipotizzabile una pur temporanea interruzione, tanto al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e garantire la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

#### VISTI:

- l'art.5, comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Bando pubblico di cui sopra della procedura aperta per l'affidamento dei servizi de quibus, in base al quale "Qualora, a giudizio della stazione appaltante ne ricorrano le condizioni, l'I.A. dovrà procedere, a pena di decadenza dalla aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione, all'immediata esecuzione d'urgenza, ai sensi del comma 9, del ridetto art.11 del Codice de Lise, anche nelle more della stipulazione del contratto, sotto le riserve di Legge":
- l'art.11, comma 9 del D.Lgs. n.163/06;
- l'art.302, comma 2 del D.P.R. n.207/10;

### VISTA:

- la nota acclarata al protocollo comunale al n.17515 del 29.03.2012 con cui la Aimeri Ambiente S.r.l. "avendo appreso per vie brevi la urgente necessità dell'A.C. di dare avvio ai servizi in data 01.04.2012 (...) propone di seguire il percorso di cui all'art.5, punto 4 del Capitolato Speciale d'Appalto";

#### **DATO ATTO CHE:**

- nelle more della definizione delle attività propedeutiche alla stipulazione del contratto con la Aimeri Ambiente S.r.I. il Dirigente della VI^A.O. POLIZIA LOCALE con Determinazione Dirigenziale R.C.G. n.500 del 29/03/2012 ad oggetto "Procedura aperta per l'appalto pluriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli. Aggiudicataria Aimeri Ambiente S.r.I.. Avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza dal 1° aprile 2012", ha disposto a far data dal 1° aprile 2012, l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei servizi de quibus da parte dell'aggiudicataria, in aderenza con le previsioni normative e capitolari sopra richiamate;

VISTA la nota pervenuta via fax dalla Lombardi Ecologia s.r.l. con prot.n.457/2012 RL/eg del 29/03/2012 pervenuta al protocollo arrivo comunale con nr.017625 del 29/3/2012 con cui l'Amministratore Unico della predetta società – dott. Rocco Lombardi – comunica che l'Impresa "non potrà più espletare il Servizio dopo il 31/3/2012" e specifica altresì che "alla cessazione del servizio prevista per la mezzanotte del 31/3/2012 la Ditta provvederà al ritiro di tutti i mezzi ed attrezzature di proprietà della stessa";

## **CONSIDERATO:**

- che con riferimento al Contratto pubblico di rep.n.4878 del 18/6/2002 art.23 comma 3 sottoscritto tra Comune di Monopoli e Lombardi Ecologia s.r.l., già l'Ente con nota prot. nr.058962 del 22/12/2011 chiedeva elenco e conferma dei mezzi ed attrezzature in possesso della Ditta che alla scadenza delle proroghe contrattuali sarebbero rimasti di proprietà del Comune di Monopoli;
- che la Lombardi Ecologia s.r.l. contestava tale interpretazione contrattuale con loro nota di Osservazioni prot.n.46/2012 RL/eg del 13/1/2012 pervenuta al protocollo comunale con nr.002042 del 13/1/2012:
- che il Comune di Monopoli con note a firma del Dirigente della VI^A.O.Polizia Locale, prot.n.005256 del 27/1/2012 e n.009665 del 18/2/2012, confermava invece la corretta interpretazione contrattuale e l'acquisizione al termine delle proroghe contrattuali (ultima 31/03/2012) di mezzi, materiali ed attrezzature utilizzati nel Servizio pubblico di gestione dei rr.ss.uu. ed igiene urbana dalla Lombardi Ecologia s.r.l., elencandone dati identificativi dei veicoli così come rilevato dall'Ordine di servizio giornaliero comunicato dal Comune dall'Impresa, compresi i cassonetti collocati sulla sede stradale e destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati;
- che, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo e/o giudiziario che potrebbe derivare dalla controversia definita ai punti precedenti e il cui procedimento risulta comunque previsto all'art.39 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto pubblico con rep.n. 4878 del 18/6/2002, a decorrere dal 1° aprile 2012 la Lombardi Ecologia s.r.l. in coincidenza dell'avvio del nuovo servizio a cura della AIMERI AMBIENTE s.r.l. per ragioni connesse alla salvaguardia dell'igiene pubblica e volte a prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o perfino di gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica come derivanti da un incontrollato abbandono dei rifiuti urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche NON DEVE assolutamente rimuovere dalla sede stradale nell'ambito di tutto il territorio comunale i cassonetti stradali e cestini porta-rifiuti di qualsiasi capacità e tipo già collocati e presenti ad oggi sulle aree pubbliche, oltre che provvedere a lasciare ricoverati presso l'attuale sede Operativa dell'azienda sita in viale Aldo Moro, 42 in Monopoli, i mezzi e le restanti attrezzature ordinariamente utilizzati per il servizio pubblico svolto presso il Comune di Monopoli (nelle more della definizione della controversia in atto);

**RITENUTO**, pertanto, urgente ed improrogabile adottare un provvedimento sindacale contingibile ed urgente – avente carattere esclusivamente locale – finalizzato a prevenire emergenze sanitarie o di igiene pubblica ex art.50 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché al fine di prevenire gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità dei cittadini ex art.54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. così come sostituito dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008 n.92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n.125;

**DATO ATTO** che qualsiasi comportamento illecito o illegittimo da parte della Lombardi Ecologia s.r.l. – qualora accertato anche dagli Organi di Polizia - sarà perseguito nelle competenti sedi giurisdizionali e giudiziarie, sia sotto il profilo dell'illiceità amministrativa che penale;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (B.U.R.P. Bollettino n° 195 pubblicato il 16-12-2011) ad oggetto "Ordinamento della polizia locale";

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** lo Statuto Comunale:

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTO l'art.50 e l'art.54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato tutto quanto descritto in Premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento,

# ORDINA

Alla Lombardi Ecologia s.r.l. con sede in Triggiano(Ba) alla via Casalino, 103 e per essa al suo Amministratore Unico dott. Rocco Lombardi,

a decorrere dalle ore 00:00 del giorno domenicale del 1° aprile 2012 – in coincidenza dell'avvio del nuovo servizio a cura della AIMERI AMBIENTE s.r.l. – e per i successivi 90 giorni, per ragioni connesse alla salvaguardia dell'igiene pubblica e volte a prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica – che potrebbero derivare da un incontrollato abbandono dei rifiuti urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche.

# DI NON RIMUOVERE

dalla sede stradale nell'ambito di tutto il territorio comunale di Monopoli(Ba) i cassonetti stradali e cestini porta-rifiuti di qualsiasi capacità e tipo già collocati e presenti ad oggi sulle aree pubbliche così come già individuati dalla documentazione e planimetrie agli atti degli uffici comunali competenti.

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

La Polizia Locale di Monopoli e tutto il personale delle altre Forze di Polizia, nonché tutti gli operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie direttamente derivante dall'inosservanza al Provvedimento sindacale emanato che per i diversi e più gravi reati che derivino dall'attività illecita che possano pregiudicare direttamente l'igiene pubblica determinando l'insorgenza di emergenze sanitarie e/o di gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica.

## AVVISA

A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - ex Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Michele Palumbo, Dirigente della VI^ Area Organizzativa Polizia Locale e Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

Di questa Ordinanza la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- al Signor Prefetto di Bari;
- Prefettura di Bari-U.T.G. Osservatorio sui contratti Pubblici P.zza Libertà, 1 Bari fax:0805293198;
- ❖ AVCP Direzione Servizi e Forniture Via di Ripetta, 246 Roma fax:066723052
- Commissariato Polizia di Stato di Monopoli;
- Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli;
- Comando Corpo Forestale dello Stato Sezione di competenza;
- Comando Polizia Locale di Monopoli sede;
- ❖ Alla Lombardi Ecologia s.r.l. con sede in Triggiano(Ba) alla via Casalino, 103
- ❖ Alla AIMERI AMBIENTE s.rl. avente sede in Rozzano (Mi), alla Strada n.4 Palazzo Q6 Milanofiori
- URP comunale per la massima diffusione;
- ❖ Albo Pretorio comunale per la Pubblicazione nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 marzo 2012

II Responsabile del Procedimento Dirigente della VI ^ Area organizzativa Polizia Locale Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Magg. Dott. Michele Palumbo)

IL SINDACO

Ing. Emilio Romani